

LOTTO 1 A

Assicurazione KASKO - DANNI AI VEICOLI

COMUNE DI MARINEO

Corso dei Mille N° 127

90035 MARINEO (PA)

CODICE FISCALE 86000870823

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

KASKO – DANNI AI VEICOLI

DIPENDENTI IN MISSIONE

**Definizioni Specifiche - Oggetto dell'Assicurazione – Delimitazione
Scoperto/Franchigia – Clausole**

**CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE dei VEICOLI - Comune di Marineo
POLIZZA KASKO E DANNI AI VEICOLI DEI DIPENDENTI IN MISSIONE**

DEFINIZIONI GENERALI

Nel testo che segue, si debbono intendere per:

ASSICURAZIONE	Il Contratto di assicurazione
POLIZZA	Il Documento che prova l'assicurazione
CONTRAENTE	Il Comune di Marineo, che stipula l'assicurazione
ASSICURATO	I Soggetti (persona fisica) il cui interesse è protetto dall'assicurazione
SOCIETA'	L'Impresa assicuratrice o il gruppo di Imprese che prestano l'assicurazione
BROKER	La Viras International Insurance Broker S.p.A., quale Broker di Assicurazione dell'Ente, cui sono affidate la gestione e l'esecuzione dei contratti assicurativi.
PREMIO	La somma dovuta dal Contraente alla Società
RISCHIO	La probabilità che si verifichi il sinistro
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
INDENNIZZO INDENNITA' RISARCIMENTO	La somma dovuta dalla Società all'Assicurato o all'avente diritto in caso di sinistro
SCOPERTO	L'importo risultante dall'applicazione della percentuale prevista dalle norme contrattuali sulla somma liquidabile a termini di polizza (con il minimo eventualmente pattuito) e che, in caso di sinistro, viene detratto da detta somma, per restare ad esclusivo carico dell'Assicurato
FRANCHIGIA	La parte di danno il cui importo, previsto dalle norme contrattuali, in caso di sinistro, rimane a carico esclusivo dell'Assicurato
LIMITE DI INDENNIZZO E LIMITE DI RISARCIMENTO	La somma massima dovuta dalla Società
PERIODO DI ASSICURAZIONE	Il periodo pari o inferiore a 24 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale

**CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE dei VEICOLI - Comune di Marineo
POLIZZA KASKO E DANNI AI VEICOLI DEI DIPENDENTI IN MISSIONE**

DEFINIZIONI SPECIFICHE

A integrazione delle **DEFINIZIONI GENERALI** che precedono, nel testo che segue, si debbono intendere per:

DEGRADO

Il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo;

GARANZIA

Il singolo rischio coperto dall'assicurazione;

ACCESSORIO

L'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional;

OPTIONAL

L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino;

DIPENDENTE

Relativamente a questa garanzia per Dipendenti s'intendono tutti coloro i quali prendono parte alle attività dell'Ente che siano regolarmente autorizzati a servirsi di mezzi non di proprietà del Contraente.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

La presente polizza è retta dalle condizioni tutte a stampa di cui al modello nonché dalle condizioni che seguono con la precisazione che, in caso di discordanza, prevarranno quelle più estensive e favorevoli al Contraente.

1 | GESTIONE DELLA POLIZZA - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Per tutta la durata del contratto, ivi comprese proroghe e/o rinnovi, le Parti convengono che:

- la gestione e l'assistenza nell'esecuzione della presente polizza, con esclusione della potestà contrattuale che resta di esclusiva competenza del Contraente, è affidata alla Viras International Insurance Broker S.p.A.;
- il pagamento dei premi sarà effettuato alla Viras International Insurance Broker S.p.A., che provvederà alla rendicontazione amministrativo – contabile alla/e Compagnia/e aggiudicataria/e e/o affidataria del servizio, in base agli accordi vigenti o stipulandi con la/e stessa/e e/o in base alla consuetudine di mercato;
- ai fini dell'Art. 1901 del Codice Civile, il pagamento dei premi effettuato alla Viras International Insurance Broker S.p.A. s'intenderà come ricevuto dalla Compagnia;
- nel rispetto del Codice delle Assicurazioni e coerentemente con i paragrafi che precedono, la Viras International Insurance Broker S.p.A. e la/e Compagnia/e e/o l'Agenzia, aggiudicataria/e e/o affidataria del servizio, si impegnano a sottoscrivere adeguata lettera di collaborazione e provvedere, in caso di Agenzia, alla ratifica, di cui all'Art. 55 comma 1 lettera b, da parte della propria mandante;
- agli effetti dei termini temporali fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dalla Viras International Insurance Broker S.p.A., nel nome e per conto del Contraente e/o Assicurato, agli Assicuratori, si intenderà come fatta dal Contraente e/o dall'Assicurato e viceversa;
- tutte le comunicazioni fra le Parti e le eventuali modifiche del contratto, debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto;
- la remunerazione della Viras International Insurance Broker S.p.A. è a carico degli Assicuratori aggiudicatari e/o affidatari del servizio e dovrà comunque essere parte dell'aliquota riconosciuta dagli Stessi alla propria rete di vendita;
- per tutto quanto previsto negli atti di gara l'intero complesso delle attività della Viras International Insurance Broker S.p.A. e la sua remunerazione non rappresentano un onere aggiuntivo al premio di polizza.

2 | COASSICURAZIONE E DELEGA (nell'eventualità di coassicurazione)

L'assicurazione può essere divisa per quote tra diverse Società, in caso di sinistro, la Società Delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società Delegataria, concorreranno nel pagamento dell'indennizzo calcolato a termini delle condizioni tutte in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Con la firma della presente polizza le Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto a condizione che il Broker abbia preventivamente pattuito le modifiche stesse anche con le Coassicuratrici come con la Delegataria.

**CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE dei VEICOLI - Comune di Marineo
POLIZZA KASKO E DANNI AI VEICOLI DEI DIPENDENTI IN MISSIONE**

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Coassicuratrici

3	DURATA DEL CONTRATTO
----------	-----------------------------

La presente assicurazione ha durata di anni due con effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato nella comunicazione di avvenuta aggiudicazione.

Alla scadenza contrattuale prevista la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta, fatte salve eventuali previsioni di legge circa la possibilità di rinnovare il contratto a seguito di accordo tra le Parti.

E' facoltà del Contraente, entro i 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 90 giorni ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 giorni dall'inizio della proroga, fermo restando quanto stabilito dal successivo Art. "Recesso in caso di Sinistro".

Ad ogni scadenza annuale è data facoltà alle Parti disdire il presente contratto a mezzo lettera raccomandata A/R con preavviso di almeno 90 giorni.

4	PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
----------	---------------------------------------------------------

A parziale deroga dell'Art. 1901 del Codice Civile il Contraente è tenuto al pagamento del premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura, che altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto al Broker, a mezzo raccomandata o telex o telefax.

5	REGOLAZIONI PREMIO
----------	---------------------------

Per i premi che sono quantificati in base ad elementi di rischio variabili, come indicato nelle Condizioni di Garanzia, il Contraente è tenuto, entro 90 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o del minor periodo di durata del contratto, a comunicare alla Società Delegataria i dati consuntivi, affinché la Società possa procedere all'emissione dell'appendice di regolazione premio, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di ricezione di detta comunicazione.

Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere pagate, rispettivamente dal Contraente o dalla Società, entro i 60 giorni successivi alla data di ricevimento del relativo documento, emesso dalla Società.

Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria dell'Ente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto al Broker, a mezzo raccomandata o telex o telefax.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine di 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate future viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui la Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto della Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE dei VEICOLI - Comune di Marineo
POLIZZA KASKO E DANNI AI VEICOLI DEI DIPENDENTI IN MISSIONE

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il diritto di agire giudizialmente, anteporrà alla liquidazione degli eventuali sinistri, il pagamento del premio di regolazione arretrato.

Il premio pagato anticipatamente in via provvisoria è da considerarsi premio minimo comunque acquisito dalla Società.

6 | VALIDITÀ DELL'ASSICURAZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI

Le garanzie della presente polizza sono operanti a condizione che i Dipendenti del Contraente (definiti come in precedenza) siano regolarmente autorizzati ad utilizzare il mezzo di trasporto, che non sia di proprietà del Contraente, in occasione e limitatamente al tempo strettamente necessario per il servizio istituzionalmente previsto dall'Ente.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli assicurati nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli.

Per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, ad una dichiarazione del Contraente che attesti:

- 1) che l'uso del veicolo, da parte del dipendente al momento del sinistro, era in nome e per conto del Contraente stesso;
- 2) generalità complete del dipendente autorizzato a svolgere la missione;
- 3) targa, modello e tipo del veicolo;
- 4) luogo, data, ora di inizio e di termine della missione;
- 5) percorrenza chilometrica dell'intero incarico fuori sede e/o missione ed una descrizione dell'accaduto;

7 | ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

L'assicurazione vale, altresì, per gli stati della U.E. nonché per il territorio della Finlandia, Norvegia, Svezia e Cecoslovacchia.

8 | DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892 e 1893 CODICE CIVILE).

9 | AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 CODICE CIVILE)

10 | DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio (anche in pro rata temporis) o le rate di premio successive alla prima comunicazione dell'Assicurato (Art. 1897 CODICE CIVILE) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

**CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE dei VEICOLI - Comune di Marineo
POLIZZA KASKO E DANNI AI VEICOLI DEI DIPENDENTI IN MISSIONE**

11 | VARIAZIONI DI RISCHIO - BUONA FEDE

La mancata od inesatta od incompleta comunicazione da parte del Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempre che il Contraente non abbia agito con dolo. La Società ha, peraltro, il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non possa consentire l'assicurazione, essa ha diritto di recedere dal contratto, a parziale deroga dell'articolo 1898 del Codice Civile, con preavviso di 90 giorni. Se la variazione implica diminuzione o cessazione del rischio, la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario entro 30 giorni dalla comunicazione. Il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione. Tutto quanto sopra vale espressamente agli effetti degli Artt. 1892, 1893, 1897 e 1898 del Codice Civile.

12 | ESONERO DENUNCIA ALTRE ASSICURAZIONI

La Contraente è esonerata dall'obbligo di comunicare l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi assicurati con il presente contratto

13 | DOLO

L'assicurazione non copre i danni determinati o agevolati da dolo del Contraente e/o dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti e da quelle da loro incaricate alle riparazioni, guida o custodia del mezzo assicurato.

14 | DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Società conserva il diritto di surrogazione ex Art. 1916 CODICE CIVILE, rinunciando ad esercitarlo nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e dei trasportati

15 | RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

16 | IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da lui dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

17 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto delle prestazioni, la Società ed il Contraente hanno facoltà di far cessare l'assicurazione con preavviso di 90 giorni, mediante lettera raccomandata.

La Società, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

La riscossione, da parte della Società, dei premi venuti a scadenza dopo tale ultimo termine o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso.

18 OBBLIGO DI FORNIRE I DATI DELL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

Con periodicità annuale la Società si impegna a fornire al Contraente o al Broker, entro il termine di sessanta giorni antecedenti ogni scadenza annuale, i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Società offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

La Società, inoltre, con periodicità annuale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri respinti (con indicazione delle motivazioni scritte).

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato dal terzo reclamante/Assicurato, indicazione della targa o del numero di telaio dell'Assicurato, del nominativo e data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

19 MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

I sinistri devono essere denunciati alla Società o al Broker entro 30 giorni dal momento in cui l'Ufficio competente, ne sia venuto a conoscenza o abbia avuto la possibilità.

La denuncia deve contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, l'indicazione delle sue consegne e dell'entità - almeno approssimativa - del danno, nonché gli estremi dell'Assicurato e del mezzo danneggiato.

CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE dei VEICOLI - Comune di Marineo
POLIZZA KASKO E DANNI AI VEICOLI DEI DIPENDENTI IN MISSIONE

20	DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEI DANNI
-----------	------------------------------------------------

L'ammontare del danno, risarcibile entro il valore commerciale dell'automezzo al momento immediatamente precedente il sinistro, è dato dalla differenza fra il valore commerciale del veicolo stesso ed il valore che eventualmente resta del mezzo stesso o delle parti interessate dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi.

Per valore commerciale si intende il valore delle quotazioni riportate sulla pubblicazione "Eurotax" giallo dell'ultima edizione antecedente il sinistro.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modifiche, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni. La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sulle autovetture.

21	RIPARAZIONE - REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA
-----------	--------------------------------------------------------

Salvo le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

La Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato nonché di sostituire il mezzo stesso o le sue parti, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del mezzo dopo il sinistro corrispondendone il controvalore.

22	LIQUIDAZIONE DEL DANNO AL VEICOLO E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
-----------	----------------------------------------------------------------------

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti ovvero - quando una di queste lo richieda - mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza dei voti.

Se una delle parti non provvede - nonostante l'invito dell'altra - alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - su richiesta della parte più diligente - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

I periti, tenendo presente le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito è a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali.

L'Assicurato sin d'ora conferisce alla Società la facoltà di liquidare anche la quota a proprio carico con compensazione sull'indennizzo spettanteGli.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato, se diverso.

Per i danni verificatisi all'estero, la liquidazione viene effettuata in Italia, in valuta italiana (EURO).

23	FORO COMPETENTE
-----------	------------------------

Foro competente per qualsiasi controversia e per decidere circa l'esecuzione della presente polizza si dichiara quello del luogo ove ha la sede il Contraente.

**CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE dei VEICOLI - Comune di Marineo
POLIZZA KASKO E DANNI AI VEICOLI DEI DIPENDENTI IN MISSIONE**

24 | OBBLIGO DI SALVATAGGIO E DI CONSERVAZIONE

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del mezzo: per le spese relative si applica l'Art. 1914 del CODICE CIVILE.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere in nessun caso per tale titolo, diritto a qualsivoglia indennità

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dalle autovetture utilizzate dalle seguenti categorie di assicurati:

Dipendenti del Contraente (compresi gli Amministratori, Funzionari e Dirigenti);

in occasione di adempimenti di servizio, limitatamente al tempo ed al percorso strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio stesso, in conseguenza di:

- collisione con altri veicoli;
- urto contro ostacoli di qualsiasi genere;
- ribaltamento, fuoriuscita di strada verificatisi durante la circolazione;
- furto e rapina;
- incendio.

DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza massima di:

Euro 15.000,00=

(Euro quindicimila,00)

per ogni veicolo assicurato a Primo Rischio Assoluto senza applicazione della proporzionale a deroga completa del disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile.

L'assicurazione opera soltanto se il dipendente (definito come sopra) è munito, alla data del sinistro, di regolare patente a norma delle disposizioni di legge in vigore ed è debitamente autorizzato all'uso dell'autovettura per servizio.

Fermo restando quanto sopra, non sono comunque risarcibili i danni:

- causati da cose o da animali trasportati sul mezzo;
- subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano e quelli verificatisi durante la circolazione fuoristrada;
- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, eruzioni vulcaniche, frane, smottamenti terremoti, uragani, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, grandine e sviluppo - comunque insorto - di energia, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione;
- alle apparecchiature ed attrezzature particolari nonché agli apparecchi radio, radiotelefoni, giradischi, mangianastri, televisori, registratori ed altri componenti del genere;
- alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza.

**CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE dei VEICOLI - Comune di Marineo
POLIZZA KASKO E DANNI AI VEICOLI DEI DIPENDENTI IN MISSIONE**

SCOPERTO E FRANCHIGIA

In caso di sinistro la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termine di polizza sotto deduzione dello

Scoperto del 10 % del danno

Con il minimo di Euro 150,00

CONDIZIONI CON APPROVAZIONE ESPRESSA

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti dichiarano aver preso conoscenza e di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti punti o articoli delle Norme di Assicurazione:

Art. 3 - Durata del contratto

Art. 4 - Pagamento del premio e Decorrenza della garanzia

Art. 5 - Regolazioni Premio

Art. 15 - Rinvio alle Norme di Legge

Art. 17 - Recesso in caso di sinistro

Art. 23 - Foro competente

Delimitazione dell'Assicurazione

L'ASSICURATO/CONTRAENTE

LA SOCIETA'

**CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE dei VEICOLI - Comune di Marineo
POLIZZA KASKO E DANNI AI VEICOLI DEI DIPENDENTI IN MISSIONE**

Assicurazione DANNI AI VEICOLI DEI DIPENDENTI IN MISSIONE

SCHEDA DI OFFERTA

**PARAMETRI PER IL
CALCOLO DEL PREMIO**

**Preventivo
Chilometri percorsi su mezzi
di trasporto propri**

Km. 16.000

PREMIO ANNUO LORDO PER KM PERCORSO

Euro per KM

PREMIO ANNUO LORDO ANTICIPATO in cifre

Euro

Premio lordo
complessivo
annuo in lettere

Euro

comprensivo di Imposte
vigenti

Aliquota d'imposta applicata _____%

Nel caso in cui il rischio di cui alla presente Scheda di Offerta dovesse essere ripartito tra più Compagnie di Assicurazione per ognuna di esse dovrà essere riportato: la Ragione Sociale, l'Agenzia di pertinenza, la quota assunta nonché timbro e firma per accettazione.

Data e luogo di sottoscrizione: _____

N. Partita IVA: _____

**Sede dell'Ufficio delle
Imposte Dirette** competente territorialmente: _____

La Società
(Timbro e Firma): _____

Nel caso in cui l'offerta fosse sottoscritta dall'Agente, semprechè ne abbia i poteri, si potrà apporre il timbro dell'Agenzia purché vi sia riportata la ragione sociale della Compagnia.

Nelle more degli adempimenti previsti dall'Art. "Gestione della polizza – Forma delle Comunicazioni" si precisa che con riferimento all'Art. 118 del D.Lgs 209/05 e all'Art. 55 del Regolamento ISVAP n° 05/20 06 la Viras International Insurance Broker S.p.A. è autorizzata ad incassare i premi.

Per accettazione
La Società

(Timbro e Firma) _____